



Ministero degli Affari Esteri

Autorità nazionale- UAMA
Il Direttore

MAECI UAMA 010 P 10282

Roma, 31 marzo 2022

Oggetto: a) Riesame dei provvedimenti autorizzativi verso la Federazione Russa e la Bielorussia, sospesi ai sensi delle misure restrittive unionali in vigore; b) nuove istanze e operazioni concesse senza autorizzazione UAMA, sulla base delle deroghe previste dalla legislazione unionale.

Riferimento: comunicazione n.6830 del 7 marzo 2022.

Nota indirizzata a:

Operatori economici dei settori regolati dal decreto legislativo 221/2017.

e p.c.

Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1
00184 - Roma

Ministero della Difesa

- Stato Maggiore Difesa - R.I.S.
Via Lepanto 5
00192 Roma

- Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti
Via di Centocelle, 301
00175 - Roma

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 ROMA

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma RM

FEDERCHIMICA
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

UCIMU
Viale Fulvio Testi, 128
Cinisello Balsamo (MI)

Visto il regolamento (UE) 833/2014 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Visto il regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n.833/2014 concernente misure restrittive, in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Visto il regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) 756/2006 concernente misure restrittive, in considerazione della situazione in Bielorussia;

Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento e del Consiglio che istituisce un regime di controllo delle operazioni attinenti ai prodotti a duplice uso e in particolare l'art. 16 che consente alle Autorità competenti di sospendere o revocare le autorizzazioni già concesse.

Vista la decisione PESC 2014/512 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Vista la decisione PESC 2022/327 e in particolare i punti 8,9 e 10 del preambolo;

Visto il regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.833/2014;

Visto il regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.833/2014;

Considerate le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2021;

Considerata la gravità della situazione, per la quale il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/327, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive in diversi settori, in particolare:

- difesa, energia, aviazione e finanza.
- beni e tecnologie a duplice uso e sulla prestazione dei servizi connessi, come pure restrizioni sulle esportazioni di determinati beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Introduce anche restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi.

Considerato che la decisione (PESC) 2022/327 introduce i seguenti divieti:

- divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia di specifici beni e tecnologie destinati a essere utilizzati nella raffinazione del petrolio, disponendo inoltre restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi.
- divieto di esportazione riguardante beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione e all'industria spaziale e vieta la prestazione di servizi di assicurazione, riassicurazione e manutenzione in relazione a tali beni e tecnologie.
- divieto di prestazione di assistenza tecnica e di altri servizi connessi, come pure i finanziamenti e l'assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie soggetti a tale divieto.

Considerata la decisione PESC 2022/356 del Consiglio che amplia le sanzioni alla Bielorussia per il coinvolgimento militare nella aggressione militare dell'Ucraina da parte della Russia;

Considerato l'elevato rischio di sviamento per i beni a duplice uso che abbiano come destinatari Russia e Bielorussia, alla luce dell'aggressione militare all'Ucraina e al coinvolgimento di quei Paesi nel conflitto in corso;

Visto il parere del Comitato consultivo per i prodotti a duplice uso, che nella seduta del 31 marzo 2022 ha approvato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 221/17, la proroga fino al 2 maggio 2022 della sospensione di tutte le autorizzazioni, già rilasciate, verso i paesi in oggetto, e soggette a riesame da parte dell'UAMA. Ha inoltre approvato la revoca di tutte le autorizzazioni concesse, per le quali non venga presentata, entro il 1 maggio c.a., istanza di riesame, in conformità alle previsioni di cui al Reg. 2014/833 come modificato dal Reg. 2022/328;

Visto il d.lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017 e in particolare l'art. 3;

Visto il d.lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017 e in particolare l'art. 14, comma 2 secondo cui le autorizzazioni già rilasciate possono essere annullate, revocate, sospese o modificate nei casi in cui non sono compatibili con i criteri di rilascio di cui all'art. 1 del decreto legislativo ovvero qualora emergano, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art.21 quater, comma 2, secondo cui l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art.21 bis che considerato l'elevato numero dei destinatari dei provvedimenti sospensivi e la gravosità della comunicazione personale consente all'Amministrazione di rendere nota la presente comunicazione mediante

pubblicazione del provvedimento sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale/Autorità nazionale - UAMA;

Considerate le esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7, comma 1 della legge 241/90, sussistendo particolari esigenze cautelari e di immediatezza del provvedimento, determinate dall'urgenza qualificata di applicazione dei divieti introdotti dal regolamento (UE) 2022/328.

Considerata la comunicazione in riferimento con la quale sono state sospese tutte le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del decreto legislativo 221/2017, verso Federazione Russa e la Bielorussia.

Tutto quanto, visto e considerato, alla luce delle prescrizioni previste dalla normativa unionale e allo scopo di riesaminare le autorizzazioni sospese, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per un ripristino dell'efficacia dei provvedimenti, si comunica quanto segue.

Capo I - Autorizzazioni sospese a seguito della comunicazione n.6830 del 7 marzo 2022.

1. Le imprese titolari di autorizzazioni sospese sulla base delle misure restrittive unionali in preambolo e del provvedimento di questa Autorità nazionale in riferimento, verso i Paesi in oggetto, laddove abbiano interesse al completamento della fornitura dovranno, entro e non oltre il 1° maggio p.v. presentare istanza di riesame, avvalendosi dei modelli pubblicati sul sito dell'UAMA, pagina LEGISLAZIONE, nella sezione DUAL USE, indicando le ragioni di esclusione dal divieto generale di esportazione e allegando la relativa documentazione probatoria.

2. Le istanze saranno esaminate entro i termini previsti dal D.lgs. 221/17.

3. Laddove l'operazione rientri nelle eccezioni previste dalla normativa unionale sarà ripristinata l'efficacia del provvedimento sospeso, in caso contrario le autorizzazioni saranno revocate, in applicazione delle misure restrittive vigenti.

4. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la richiesta di riesame deve pervenire entro e non oltre il termine decadenziale perentorio del 1° maggio 2022. Oltre tale termine e in assenza di apposita istanza di riesame, i provvedimenti rilasciati sono pertanto revocati, a far data dal 2 maggio 2022, a seguito della mancata presentazione, entro il 1 maggio c.a., dell'istanza di riesame, in conformità alle previsioni di cui al Reg. 2014/833, come modificato dal Reg. 2022/328.

5. Con il presente provvedimento, si comunica, inoltre, ai sensi dell'art.21 quater della legge 241/90, per sopravvenute esigenze istruttorie, in particolare evitare il ripristino della validità delle autorizzazioni, durante la fase del riesame delle stesse, il differimento del termine della sospensione fino al 2 maggio 2022.

Capo II - nuove istanze e operazioni concesse senza autorizzazione UAMA sulla base delle deroghe previste dalla legislazione unionale.

6. Con gli stessi criteri e nel rispetto delle medesime tempistiche verranno prese in esame nuove richieste di licenza ai sensi del d.lgs. 221/17 con destinazione nei Paesi in oggetto, che le imprese presenteranno avvalendosi dei formulari di cui al punto 1 e indicando le ragioni di esclusione dal divieto generale di esportazione, allegando la relativa documentazione probatoria. Le istanze saranno esaminate entro i termini previsti dal D. Lgs. 221/17.

7. Per quanto concerne invece i casi previsti dall'art. 2 del regolamento 2014/833 come modificato dal regolamento 2022/328 e precisamente per le operazioni relative a:

- a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- b) usi medici o farmaceutici;
- c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
- d) aggiornamenti del software;
- e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo;

L'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione di cui sopra e notifica all'UAMA il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.

8. Nei casi, invece, previsti dall'art.3, paragrafi 1 e 2 del regolamento 2014/833, come modificato dal regolamento 2022/428, l'operatore dovrà - ove abbia interesse e l'operazione ricada nella deroga - informare via PEC l'Autorità competente (Autorità nazionale - UAMA), con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, dichiarando che all'operazione non si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 in quanto operazione finalizzata all'esecuzione, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, allegando la relativa documentazione probatoria che dimostri che il contratto sia stato firmato prima del 16 marzo.

9. le operazioni di cui al punto 8 del presente provvedimento sono consentite fino alla data del 17 settembre 2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentarsi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. In entrambi i casi i termini per il ricorso decorrono dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA
Min. Plen. Alberto CUTILLO

